

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI ECONOMICI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE PER LE FINALITÀ CULTURALI, EDUCATIVE, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 241 DEL 7.08.1990.

(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 12 Marzo 2007)

A CURA DEL SETTORE CULTURA, EDUCAZIONE , SPORT E TEMPO LIBERO, GIOVANI E PACE.

CAPO I

FINALITÀ

ART.1

1 - Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall' art. 12 della legge 7.08.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1 - L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2 - L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare da singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1 - La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.lgs n. 267/2000, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1 - Gli atti, relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici, sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2 - Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 267/2000

ART. 5

1 - Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nelle stesso hanno sede.

CAPO II

PROCEDURE E CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI

ART.6

1 - All'interno delle priorità fissate dall'Amministrazione Comunale, la Giunta Comunale delibera la destinazione di fondi per:

- associazioni iscritte all' "Albo degli organismi associativi senza fine di lucro";
- associazioni non iscritte all'Albo;
- istituzioni scolastiche.

2 - Sono previste forme di supporto economico o organizzativo (contributi economici, uso di strutture, supporto organizzativo da parte degli uffici) per agevolare o promuovere l'attività di gruppi organizzati portatori di interessi diffusi che abbiano rilevanza sociale e operino prevalentemente nell'ambito locale.

3 - Priorità, sia nell'erogazione di fondi sia nella concessione di strutture e di supporto organizzativo, verrà riservata, tra le associazioni, a quelle iscritte all' "Albo degli organismi associativi senza fine di lucro".

4 - La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

5 - Dell'esito della richiesta del contributo verrà data risposta al richiedente dopo l'approvazione del Bilancio Comunale. Entro i 60 giorni successivi la risposta, il Responsabile del servizio Cultura-Educazione-Sport, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Comunale determina con proprio atto il riparto e la concessione dei contributi.

ART. 7

1 - Le richieste di fondi da parte delle associazioni dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno. La richiesta dovrà contenere una programmazione analitica con costi, tempi, luoghi, modalità operative e la programmazione di supporto.

2 - Il contributo comunale, per le associazioni iscritte all'albo degli organismi senza scopo di lucro non potrà superare due terzi del costo complessivo dell'iniziativa,

mentre per le associazioni non iscritte all'albo il limite massimo non potrà superare il 50% del costo dell'iniziativa.

Il contributo verrà erogato in due rate:

la prima rata, pari al 50% dell'ammontare complessivo del contributo, entro 30 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, la seconda solo dopo l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa nel suo complesso e comunque dopo il ricevimento della relazione conclusiva dettagliata che dovrà essere presentata entro il 30 novembre dell'anno di riferimento del contributo.

ART. 8

1 - Le richieste di contributi da parte di associazioni non iscritte all' "Albo degli organismi associativi senza fine di lucro", dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- atto costitutivo e/o statuto da cui dovranno risultare, a norma dell'articolo 33 dello Statuto comunale: le finalità perseguite - che non devono essere contrarie alla Legge -, la relativa attività, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza e ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo ed a farlo riconoscere "senza fine di lucro";
- relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno di riferimento relativamente alle attività di cui si richiede il contributo;
- bilancio dell'ultimo anno di riferimento, oppure, se non disponibile, rendicontazione economica delle attività dell'ultimo anno relativamente alle attività per cui si chiede il contributo;

ART. 9

1- La Giunta Comunale nella ripartizione dei contributi alle varie associazioni, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo 7 terrà conto dei seguenti criteri:

Associazioni culturali:

Indicatori per la valutazione del soggetto

sede e operatività a Lainate
iscrizione all'albo delle associazioni senza scopo di lucro
convenzioni in atto con il Comune
Altri contributi erogati da parte del Comune

Indicatori per la valutazione del progetto

Progetti da realizzare in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
Chiarezza e completezza della proposta progettuale
Percentuale di cofinanziamento del progetto
numero dei progetti presentati

Iniziativa con presenza di pubblico

Gratuità dell'iniziativa
Provenienza del pubblico
riscontro sulla cittadinanza

Associazioni sportive:

Indicatori per la valutazione del soggetto

sede e operatività a Lainate
iscrizione all'albo delle associazioni senza scopo di lucro
gestione di strutture sportive comunali
attività prevalente a favore di giovani di età inferiore a anni 16
Altri contributi erogati da parte del Comune

Indicatori per la valutazione del progetto

Progetti da realizzare in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
Chiarezza e completezza della proposta progettuale
Percentuale di cofinanziamento del progetto
numero dei progetti presentati

Iniziativa con presenza di pubblico

Gratuità dell'iniziativa
Provenienza del pubblico
Riscontro sulla cittadinanza

ART. 10

1 - Per l'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo a quelli previsti nei piani di attuazione del diritto allo studio che sono finalizzati al sostegno della programmazione didattica - educativa, di cui all'articolo 19 comma 1 lettera f del presente regolamento, non si applicano le norme contenute negli articoli 8 comma 1 e 15 comma 1 del presente regolamento.

2 - I tempi e le modalità di erogazione dei contributi di cui al precedente comma saranno indicati, ogni anno, nel piano di attuazione del Diritto allo studio approvato dal Consiglio Comunale.

ART 11

1 - Le procedure previste dagli articoli 7 ed 8 non si applicano agli interventi di patrocinio regolati dal capo V articolo 16, alle concessioni per uso di sale, palestre e struttura polivalente ex Podere Toselli ed alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici normati da apposite convenzioni, di cui al capo VI, art. 19 comma 1 del presente regolamento.

ART. 12

1 - Potranno essere erogati contributi per iniziative non precedentemente programmate qualora sussista la disponibilità di bilancio e si rilevi la straordinarietà e/o l'urgenza dell'intervento. La richiesta dovrà essere inoltrata secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7 comma 1, se l'associazione richiedente è iscritta all'Albo e secondo quanto stabilito dal precedente articolo 8 comma 1, se l'associazione non è iscritta all'Albo.

Per le istanze per la concessione di contributi di cui al presente articolo non si applicano i termini di consegna delle domande previste dagli articolo 7 ed 8.

ART. 13

1 - Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o Privati, associazioni o comitati o istituzioni scolastiche e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziati dallo stesso e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2 - Il Comune non assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto ed obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.

CAPO III SOGGETTI AMMESSI

ART. 14

1 - Le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore dei soggetti indicati al precedente articolo 6

2 - In caso di eventi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni, comitati e istituzioni scolastiche per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, economici che sono presenti nella Comunità alla quale l'Ente è preposto.

ART.15

1 - I soggetti che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi, con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

CAPO IV

PATROCINIO

ART. 16

1 - Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore in forma scritta almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa stessa e concesso formalmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

2 - Il patrocinio può, a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, comportare una o più delle seguenti concessioni :

- a) utilizzo delle sale, degli impianti e delle attrezzature comunali;
- b) stampa e diffusione pubblicitaria;
- c) contributo per le spese di realizzazione dell'iniziativa.

3 - Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Per ottenere l'utilizzo del logo del Comune di Lainate da stampare su eventuale materiale pubblicitario deve essere inoltrata formale richiesta in forma scritta nei termini indicati al precedente comma. Anche l'utilizzo del logo del Comune di Lainate è concesso formalmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

4 - Nel caso il patrocinio comporti da parte dell'Amministrazione Comunale concessioni di cui al punto a) del comma 2 del presente articolo, al soggetto concessionario potrà essere richiesto il pagamento di un corrispettivo per la copertura delle spese.

CAPO V

SETTORI D'INTERVENTO

ART. 17

1 - I Settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) attività sportive, informazione ed educazione;
- b) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- c) cultura, informazione ed educazione;
- d) tutela dei valori ambientali.

2 - Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per loro finalità sono ad esso riconducibili.

CAPO VI

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 18

1 - Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico e per la formazione educativa e sportiva dei minori e dei giovani.

2 - Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi, aventi natura associativa, che curano la pratica di attività sportive, amatoriali, di attività fisico-motorie e ricreative del tempo libero.

ART. 19

1 - La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature è regolata da apposite convenzioni, che dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a) l'attività svolta nell'impianto oggetto della convenzione deve essere senza scopo di lucro;
- b) l'uso dell'impianto deve essere consentito anche per attività di interesse pubblico;
- c) deve essere chiara la convenienza gestionale dell'affidamento tramite convenzione dell'impianto e/o struttura;
- d) l'organizzazione delle attività dell'impianto oggetto della convenzione devono, in modo particolare, essere rivolte ai minori, con particolare riguardo a quelle attività, da organizzare anche in collaborazione con le scuole, rivolte alla promozione e diffusione dello sport.

2 - Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere trasmessa al Comune.

CAPO VII

ATTIVITÀ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE

ART. 20

1 - Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e Privati, associazioni, comitati e istituzioni scolastiche sono finalizzati principalmente:

- a) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione, nel Comune, di attività teatrali e musicali;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano, nel territorio comunale, convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche e scientifiche, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

f) a favore del sostegno della programmazione didattico - educativa nelle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 21

1 - La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale, sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia anche per i benefici diretti che alla stessa apporta oltre che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

CAPO VIII

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 22

1 - Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali, esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati :

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere, nei cittadini, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

CAPO IX

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 23

1 - Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel

territorio comunale per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2 - La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni, di cui al precedente comma, avviene anche secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3 - Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dal presente regolamento.